

Avv. CARMELO MOSCHELLA
Via XXIV Maggio, n. 18
P.E.C.: avv.carmelomoschella@pec.giuffre.it
Tel. +39090661981/83 fax +39090661982
9 8 1 2 2 M E S S I N A

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA
S E D E D I P A L E R M O
V^a S E Z I O N E I N T E R N A
SUNTO DEL RICORSO PRINCIPALE E DI QUELLO PER MOTIVI AGGIUNTI
NEL GIUDIZIO R.G. 2731/2019

proposto dal **COMUNE di MESSINA**, rappresentato e difeso dall'Avv. CARMELO MOSCHELLA per procura in atti

C O N T R O

1.= l'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE, in persona dell'Assessore e legale rappresentante *pro tempore*;

2.= l'ASSESSORATO REGIONALE DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE – DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AMBIENTE, in persona del Dirigente Generale *pro tempore*;

E N E I C O N F R O N T I

del **COMUNE DI MASCALUCIA (CT)**

PROPOSTO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE

Quanto al ricorso principale:

1.= del decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'ambiente n.478 del 14 giugno 2019, notificato il 05.07.2019, nonché della nota prot. n. 46421 datata 02.07.2019 (con la quale il suddetto decreto è stato notificato al Comune di Messina) entrambi notificati a mezzo p.e.c. al Comune ricorrente il 05 luglio 2019, con il quale è stata approvata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento del PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A «*Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*», ed in particolare è stata approvata la Graduatoria generale provvisoria delle operazioni ammesse (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato A, come differenziata per tipologia di intervento nella Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento per carenza di fondi (Mitigazione Rischio Idrogeologico) - Allegato A1 e nella Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento per carenza di fondi (Mitigazione Rischio Erosione Costiera) - Allegato A2, a valere sull'Avviso pubblico del PO FESR Sicilia 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A «*Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*», approvato con DDG n. 560 del 03/07/2017 e l'Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato B - in cui, per ciascuna operazione, è riportata la motivazione sintetica dell'esclusione, **nella parte in cui:** relativamente alla specifica posizione della ricorrente la stessa: **1.a.=** ha illegittimamente incluso nell'allegato Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato B – i progetti identificati con le ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43; **1.b.=** ha illegittimamente incluso nella «*Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento per carenza di fondi tra i progetti*» - Allegato A1 – i progetti identificati con le ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40 e 44, attribuendo in maniera illegittima i punteggi che sarebbero comunque spettati ai progetti allegati alle suddette domande di partecipazione. **2.=** ove occorra, della nota prot. 54559 del 02.08.2019, con la quale il Dirigente del Servizio 4 ha comunicato che l'istanza di riesame proposta con nota prot. 222583 del 17.07.2019, relativa all'inserimento nell'allegato B) dei progetti identificati con i nn. ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43 erano state rigettate avendo la commissione di valutazione confermato le motivazioni circa l'inammissibilità degli stessi, nonché della nota prot. 54174 del 31.07.2019 e del verbale della Commissione di valutazione del 30.07.2019, allegata alla suddetta nota; **3.=** ove occorra, della nota prot. 62172 del 19.09.2019, con la quale il Dirigente del Servizio 4 ha comunicato che l'istanza di riesame proposta con nota prot. 2391913 del 02.08.2019, relativa all'inserimento nell'allegato A2) dei progetti identificati con i nn. ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37 e 44, erano state rigettate avendo la commissione di valutazione confermato le motivazioni,

con nota prot. 60629 dell'11.08.2019, non conosciuta, ma che per scrupolo si impugna; **4.**= nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali non conosciuti dal ricorrente.

Quanto al ricorso per motivi aggiunti:

1.= del decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'ambiente n. 869 del 29 ottobre 2019, pubblicato sulla G.U.R.S. n. 57 del 20.12.2019 registrato dalla Corte dei conti al n. 1398 del 28 novembre 2019 e dalla Ragioneria centrale del territorio e dell'ambiente il 7 novembre 2019 ai nn. dal 2 al 53, con il quale è stata approvata graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e non ammesse ed elenco definitivo delle operazioni PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A «*Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*» ed è stato assunto l'impegno delle necessarie somme sull'apposito capitolo di spesa di bilancio della Regione siciliana per gli esercizi finanziari 2019 e 2020 del PO FESR SICILIA 2014-2020, ed in particolare è stato approvato l'elenco definitivo delle operazioni non ammesse di cui all'Allegato B – «*Mitigazione rischio idrogeologico ed Erosione costiera*», con le motivazioni sintetiche della loro esclusione, parte integrante del Decreto; è stato concesso il contributo finanziario a favore degli Enti richiedenti titolari delle operazioni utilmente collocate nella graduatoria definitiva, differenziate in n. 45 operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio idrogeologico per un importo pari a € 122.606.502,82 di cui all'Allegato A1 e n.7 operazioni finalizzate alla mitigazione del rischio di erosione costiera per un importo pari a € 27.821.580,92 di cui all'Allegato A2; è stato assunto l'impegno della somma complessiva di € 150.428.083,74, sul capitolo di spesa 842440 «*Contributi alle amministrazioni locali per interventi nell'ambito dell'obiettivo tematico 5 azione 5.1.1 del Programma Operativo FESR Sicilia 2014-2020*», con il cod. U.2.03.01.02.000, secondo gli schemi degli importi massimi concessi, per singolo beneficiario, ripartiti negli esercizi finanziari 2019 e 2020, così come riportato nell'Allegato C del presente, **nella parte in cui:** relativamente alla specifica posizione della ricorrente la stessa: **1.a.**= ha illegittimamente incluso (confermando ed integrando il contenuto del D.D.G. 478/2019 già impugnato con il ricorso principale) nell'allegato Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato B – i progetti identificati con le ID 24, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 43; **1.b.**= ha illegittimamente incluso nella «*Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi MITIGAZIONE RISCHIO IDROGEOLOGICO*» - Allegato A1 - i progetti identificati con le ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, e 44, e nella «*Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e ammesse ma non finanziate per carenza di fondi MITIGAZIONE RISCHIO EROSIONE COSTIERA*» - Allegato A2 – il progetto identificato con la ID 37, attribuendo in maniera illegittima i punteggi che sarebbero comunque spettati ai progetti allegati alle suddette domande di partecipazione. **2.**= ove occorra, della relazione prot. 72713 del 06.11.2019 e del Verbale Commissione del 09.05.2019 depositati in giudizio data 06.02.2020 in (preteso) adempimento all'ordinanza collegiale istruttoria n. 139/2020; **3.**= nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e/o consequenziali non conosciuti dal ricorrente.

NONCHÉ PER IL RISARCIMENTO DEI DANNI

per equivalente pecuniario in favore del ricorrente nella non temuta ipotesi di mancata ammissione e rettifica della graduatoria con contestuale assegnazione ed erogazione dei finanziamenti richiesti, e quindi del ristoro in forma specifica mediante la erogazione dei chiesti finanziamenti, derivante al Comune di Messina dalla mancata reintegrazione in forma specifica del danno subito.

FATTO

Il Comune di Messina ha partecipato, con diverse istanze relative a progettazioni tutte già validate dai competenti uffici regionali ed inserite nella piattaforma del «*Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)*», all'Avviso pubblico per la selezione di beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A «*Interventi di messa in sicurezza e per l'aumento della resilienza dei territori più esposti a rischio idrogeologico e di erosione costiera*» approvato con D.D.G. 360 del 14.07.2017.

Con D.D.G. 831 del 20.09.2017 l'Assessorato intimato ha apportato alcune modifiche all'allegato 1 dell'avviso. Con nota prot. 87304 del 20.12.2017 il Servizio 2 dell'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente ha comunicato lo stato delle procedure di validazione relativa alle proposte presentate dal Comune di Messina relative al bando in oggetto. Con D.D.G. 393 del 27 giugno 2018 l'Assessorato intimato ha approvato l'elenco delle istanze ammissibili e non ammissibili/irricevibili relative al bando in oggetto, approvati a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità formale, degli elementi di ammissibilità generale e dei criteri di ammissibilità specifici indicati al comma 3 lettere a), b) e c), ed a seguito della valutazione di apposita commissione di valutazione che ha effettuato l'esame sotto il profilo tecnico finanziario, di cui al comma 4.4, comma 3, lett. d). Hanno trovato valutazione positiva di ammissibilità tutti i progetti in epigrafe meglio individuati, ad eccezione di quelli indicati con le ID 31 e 41, in un primo momento già inclusi nell'allegato B), ma, successivamente, riammessi a seguito di riesame, con nota prot. 59404 del 27.09.2018. Con l'impugnato decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'ambiente n. 478 del 14 giugno 2019, notificato il 05.07.2019, è stata approvata la graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento del PO FESR SICILIA 2014-2020, Asse 5, Azione 5.1.1 A, ed i relativi allegati. Il D.D.G è stato notificato a mezzo p.e.c. al Comune ricorrente il 05 luglio 2019 unitamente alla nota prot. n. 46421 datata 02.07.2019. Immediatamente con nota prot. 222583 del 17.07.2019 il Comune di Messina ha formulato richiesta di riesame relativamente ai progetti non ammessi a finanziamento ed incluse nell'Allegato B), formulando anche istanza di accesso agli atti. Con nota prot. 50256 del 18.07.2019, pervenuta all'Ente ricorrente in data 22.07.2019, il Dirigente del Servizio 4 ha comunicato l'invio della richiesta di riesame alla Commissione, ed ha trasmesso le schede relative ai progetti ammessi in graduatoria ma non finanziabili. Con nota prot. 239191 del 02 agosto 2019 il Comune di Messina ha formulato richiesta di riesame della graduatoria provvisoria ed attribuzione del punteggio correttamente spettante relativamente alle operazioni individuate con ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37 e 44. Con nota prot. 54559 del 02.08.2019, il Dirigente del Servizio 4 ha comunicato che l'istanza di riesame proposta con nota prot. 222583 del 17.07.2019, relativa all'inserimento nell'allegato B) dei progetti identificati con i nn. ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43 era stata rigettata avendo la commissione di valutazione confermato le motivazioni circa l'inammissibilità degli stessi, con nota prot. 54174 del 31.07.2019, successivamente fornita, a seguito di formale richiesta, unitamente ad ulteriore documentazione con nota prot. 59354 del 05.09.2019. Con nota prot. 62172 del 19.09.2019, il Dirigente del Servizio 4 ha comunicato che l'istanza di riesame proposta con nota prot. 239191 del 02.08.2019, relativa all'inserimento nell'allegato A2) dei progetti identificati con i nn. ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37 e 44, erano state rigettate avendo la commissione di valutazione confermato le motivazioni, con nota prot. 60629 dell'11.08.2019. Infine con nota prot. 283769 del 20.09.2019 il Comune di Messina ha reiterato la richiesta di attribuzione del punteggio corretto relativamente al progetto identificato con ID 33, e formulato istanza di riesame per i progetti con le ID 39 e 40. Nessun riscontro ha ricevuto l'Amministrazione ricorrente, sicché ha proposto ricorso dinanzi al T.A.R. Catania, recante il n. 1602/2019, con atto notificato il 03.10.2024. Con ordinanza 2686/2019, su eccezione sollevata dalla difesa erariale, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania, ha disposto l'invio del fascicolo al Presidente del Tar Sicilia – sede di Palermo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47, co. 2, c.p.a.. Il Presidente del T.A.R. Palermo, con ordinanza Presidenziale n. 885/2019, ha assegnato alla competenza della Sede (Palermo) del Tribunale Amministrativo Regionale per l'ulteriore prosieguo processuale. Nelle more del giudizio è stato adottato e pubblicato (per estratto sulla G.U.R.S. n. 57 del 20.12.2019) il decreto del dirigente generale del Dipartimento Regionale dell'Assessorato Territorio ed Ambiente – Dipartimento Regionale dell'ambiente n. 869 del 29 ottobre 2019, impugnato con il ricorso per motivi aggiunti. Il Collegio con ordinanza n. 139/2020 ha disposto incumbenti fissando per l'ulteriore trattazione la Camera di Consiglio del 12 marzo 2020. Il Tribunale ha disposto, in particolare, di acquisire dall'Amministra-

zione intimata documentati e motivati chiarimenti in ordine ai fatti di causa, con particolare riferimento sia ai profili di censura mossi in relazione ai progetti presentati dal Comune di Messina, dichiarati non ammissibili (per insufficienza della documentazione ovvero non idoneità dei progetti firmati da un dottore Geologo), sia in ordine alle censure relative alla attribuzione di punteggi relativamente ai progetti ritenuti ammissibili. L'ordinanza è stata notificata in data 29.01.2020 e l'Amministrazione ha dato irrituale adempimento mediante deposito (in data 06.02.2020) della relazione prot. 72713 del 06.11.2019 (non in formato nativo e priva di sottoscrizione digitale) e di 14 allegati, nei quali, tuttavia, non è dato evincere alcun fondato e puntuale riscontro alle richieste contenute nell'ordinanza n. 139/2020. Dopo il deposito di memorie, con ordinanza n. 519/2020 il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sede di Palermo (Sez. I) ha respinto la domanda cautelare proposta. Con ordinanza Presidenziale n. 256/2024 del 28.05.2024, il T.A.R. ha disposto la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Assessorato Regionale Territorio Ambiente - Dipartimento dell'Ambiente, ovvero sul sito dedicato alla procedura di finanziamento interessata, di un apposito avviso contenente: a) copia della ordinanza n. 256/2024 e di un sunto del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento. Allo stato non è stata fissata l'udienza per la trattazione nel merito della causa.

Sunto dei motivi proposti con il ricorso principale

I – con riferimento ai progetti non ammessi a finanziamento ed inclusi nell'allegato B

1.= Violazione e Falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari. Eccesso di potere per Incompetenza, carenza di istruttoria, sviamento, carenza e/o assoluta incongruenza della motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta.

Gli atti impugnati sono illegittimi nella parte in cui hanno ritenuto inammissibili, includendoli nell'allegato Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato B – i progetti identificati con le ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43.

I.1.1.= L'avviso pubblico prevedeva esplicitamente che l'ammissibilità dei progetti presentati dalle Amministrazioni istanti fosse verificata dall'apposito Servizio del Dipartimento Regionale e che, a seguito dell'istruttoria da compiersi a cura del precitato Servizio, l'elenco delle domande ammissibili (e non ricevibili o non ammissibili ed escluse) fosse approvato con apposito Decreto del Dirigente Generale. In adesione alle indicate regole fissate nell'Avviso pubblico, con D.D.G. n. 393 del 27.06.2018 (e successiva modifica, giusta nota prot. n. 59404 del 27.09.2018, v. All.ti 9 e 10), dopo approfondita istruttoria ed alcune richieste di integrazioni e chiarimenti in regime di c.d. soccorso istruttorio, tutti i progetti e le relative domande di partecipazione all'avviso in oggetto, presentate dal Comune di Messina, sono stati ritenuti ammissibili (ed ammessi) in quanto in possesso di tutti i requisiti di ricevibilità formale, degli Elementi di ammissibilità generale e dei Criteri di ammissibilità specifici indicati al comma 3, lettere a), b) e c) dell'art. 4.4 dell'Avviso pubblico approvato. L'apposita Commissione di valutazione aveva, invece, l'esclusivo compito di effettuare la valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di cui al comma 3, lettera d) e di attribuire i punteggi sulla base dei criteri descritti al paragrafo 4.5 dell'Avviso. Dalle regole dell'Avviso pubblico discende quindi in modo chiaro che la complessa ed articolata fase istruttoria curata dall'apposito Servizio del Dipartimento Regionale, si concludeva con l'approvazione delle domande ammesse (o non ammesse) e che di conseguenza l'esame delle domande ammesse sarebbe dovuta passare all'apposita Commissione (nominata con specifico Decreto) per l'attribuzione dei punteggi sulla base dei criteri descritti al paragrafo 4.5 dell'Avviso. Sicché la Commissione non aveva alcun potere di effettuare verifiche circa i requisiti di ammissibilità dei progetti (come esposto, già effettuata dal competente Servizio ed approvate con D.D.G. n. n. 393 del 27.06.2018 e successiva modifica) dovendosi invece limitare ad assegnare i punteggi ai progetti ammessi sulla base dei criteri descritti al paragrafo 4.5 dell'Avviso. Pertanto, i progetti aventi le operazioni ID 24, 31, 35, 36, 41, 42, 43 non avrebbero potuto legittimamente essere esclusi dalla Commissione, certamente incompetente e carente di idonei poteri, per asserite (e peraltro

errate) carenze progettuali o documentali, la quale Commissione – come esposto – avrebbe invece dovuto assegnare i punteggi spettanti dall'avviso, anche in considerazione del fatto che tali progetti sono stati esaminati dal competente Servizio 2 del Dipartimento Regionale e quindi validati ed inseriti nella banca dati Rendis (con nota prot. n. 87304 del 20.12.2017, v. All. 8) a dimostrazione della coerenza con l'avviso e con le finalità dello stesso in materia di riduzione del rischio idrogeologico e di erosione costiera, ai fini della tutela della pubblica e privata incolumità.

I.1.2.= Senza recedere dalla superiore censura.

I.1.2.a.= La Commissione ha illegittimamente ritenuto di dovere escludere i progetti Id 24, 41, 42 e 43, in quanto *«Il progetto non presenta tutti gli elaborati per essere considerato progetto di fattibilità tecnico ed economico»*. La motivazione, oltre che generica e carente, è comunque illegittima. L'avviso Azione 5.1.1. al punto 4.4.3. lett. c) punto 4 stabilisce, quale criterio di ammissibilità specifico: *«Livello di progettazione almeno preliminare»*. Alla data del bando era già vigente il D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con le modifiche introdotte (c.d. correttivo) dal D.Lgs. n. 56/2017 che ha modificato il comma 5 dell'art. 23 (nella formulazione vigente al tempo dell'avviso pubblico), introducendo il progetto di fattibilità tecnica ed economica articolato in due fasi, di cui la prima con formulazione semplificata. Peraltro l'art. 23, comma 3, del D.lgs n. 50/2016 ha disposto che con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27 *octies* saranno definiti i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali; regolamento ancora oggi non emanato dal MIT, per cui non risultano definiti i contenuti minimi dei progetti di fattibilità tecnica ed economica. Risulta pertanto evidente che la valutazione della Commissione è anche sotto tali aspetti errata tenuto anche conto che tali progetti fanno riferimento per la valutazione degli scenari di pericolosità idraulica e delle potenziali ricadute in termini di rischio, anche agli studi sulla valutazione della pericolosità idraulica eseguiti dall'Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Ingegneria Civile con sofisticati rilievi e verifiche idrauliche. Peraltro non è dato comprendere, dalla motivazione quale sia la disciplina, sia essa generale che speciale, che vieterebbe ad un geologo di sottoscrivere un progetto per la mitigazione del rischio idrogeologico.

I.1.2.b.= La Commissione ha illegittimamente ritenuto *«Non ammesso ai sensi del punto 3.5.1 dell'avviso (Divieto di cumulo con altri finanziamenti pubblici). Nel progetto non è riscontrabile alcun elemento documentale tecnico-finanziario come previsto al punto 3.3. dell'avviso»* i progetti identificati con le ID. 35 e 36. Contrariamente a quanto ritenuto, dalla Commissione, i due progetti sono corredati di tutti gli elementi tecnici e finanziari previsti dal punto 3.3. dell'avviso, come rilevabili dai numerosissimi elaborati prodotti con la domanda ed in particolare dagli elaborati *«S1-ED10 - Calcolo sommario della spesa»*, *«S1-ED11 - quadro economico»*, *«S1-ED1-RELAZIONE ILLUSTRATIVA»* (per il progetto ID 35) e *«S2-ED10 - Calcolo sommario della spesa»*, *«S2-ED11 - quadro economico»*, *«S2-ED1-RELAZIONE ILLUSTRATIVA»* (per il progetto ID 36). Sicché la laconica ed inconferente motivazione riportata nei provvedimenti impugnati è chiaramente destituita di fondamento ed illegittima e deve essere annullata. Non solo, per i suddetti progetti non vi è un cumulo con altri finanziamenti *«aventi ad oggetto le stesse spese»* (come precisa il punto 3.5.1 dell'Avviso). Si tratta, infatti, del cofinanziamento di una parte di ciascuno dei due progetti (cofinanziamenti ammessi dall'avviso e dal modello di domanda). D'altronde oltre alla modulistica richiamata anche il punto 4.3 dell'avviso alla lettera e) richiede esplicitamente *«provvedimento amministrativo dell'ente richiedente di approvazione del progetto e relativi altri elementi che costituiscono requisiti di ammissibilità ai fini del presente Avviso, ivi incluso l'impegno dell'ente richiedente alla copertura della quota di cofinanziamento dell'operazione specificandone l'importo e le fonti»*. Sicché il cofinanziamento, che è cosa differente dalla concessione del finanziamento avente ad oggetto le stesse spese, è chiaramente ammesso anche per la previsione complessiva delle norme del bando che, ove correttamente interpretate non escludono la possibilità di cofinanziamento limitandosi a prevedere l'esclusione dei progetti che avevano ricevuto altro finanziamento *«avente ad oggetto le stesse spese»*. Per tali ragioni, l'Amministrazione ha chiesto di finanziare, con l'avviso in oggetto, la parte non coperta dal cofinanziamento.

I.1.2.c.= Il progetto Id 31 è stato dichiarato «Non ammesso. Trattasi di un progetto infrastrutturale che non rientra tra gli obiettivi dell'azione, ritenendo lo stesso non valutabile perché non risponde ai requisiti di ammissibilità». A prescindere dal profilo sopra articolato relativo all'impossibilità per la Commissione (certamente non competente) di valutare l'ammissibilità delle domande, già effettuata dal competente Servizio 4, il progetto contrariamente a quanto ritenuto con superficiale ed errata motivazione dalla Commissione è stato «validato» (*id est*, ritenuto idoneo e rispondente ai requisiti richiesti dal bando) dal Servizio 2 dell'ARTA ed inserito nella banca dati «Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa del Suolo (ReNDiS)», come da nota prot. n. 59404 del 27.09.2018 con la quale il Servizio 4 comunicava a questa Amministrazione che i progetti ID 31 e 44 risultavano ammissibili all'avviso in oggetto. Sicché anche sotto detto profilo i provvedimenti impugnati debbono essere annullati con ogni conseguenziale statuizione.

II – con riferimento ai progetti ritenuti ammissibili ma non ammessi a finanziamento per carenza di fondi ed inclusi nell'allegato A1. II.1.= Violazione e Falsa applicazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'Avviso pubblico per la selezione dei beneficiari e dei punteggi predeterminati nello stesso ed in particolare del punto 4.5 dell'avviso. Eccesso di potere per travisamento dei fatti carenza di istruttoria, sviamento, carenza e/o assoluta incongruenza della motivazione, illogicità e contraddittorietà manifesta. Il D.D.G. impugnato al pari degli atti sopra meglio specificati sono altresì illegittimi nella parte in cui hanno incluso nella «Graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse e non ammesse a finanziamento per carenza di fondi tra i progetti» - Allegato A1 – i progetti identificati con le ID n. 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 37, 39, 40 e 44, attribuendo in maniera illegittima (*rectius*, omettendo di attribuire dei) i punteggi che sarebbero comunque spettati ai progetti allegati alle suddette domande di partecipazione.

II.1.1.= L'avviso pubblico prevedeva esplicitamente, all'art. 4.4 comma 3 lett. c), quale requisito di ammissibilità dei progetti, tra l'altro, «la Validazione dell'intervento da parte della Regione (Dipartimento Regionale dell'Ambiente) o altro soggetto competente secondo le procedure stabilite nel DPCM 28/05/2015 e s.m.i., (adeguatezza progettuale e coerenza con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico)». In relazione a detto specifico requisito, come peraltro sopra evidenziato, tutti i progetti e le relative domande di partecipazione all'avviso in oggetto, presentate dal Comune di Messina, risultano «validati» dal Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente che ha provveduto ad effettuare ogni verifica in ordine alla adeguatezza dei progetti secondo le procedure stabilite nel D.P.C.M. 28/05/2015 e s.m.i. e le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico. In particolare, il precitato Servizio 2 con nota prot. n. 87304 del 20.12.2017, comunicava a questa Amministrazione la validazione dei progetti trasmessi (inseriti nell'avviso in oggetto) e per ogni progetto riportava anche il numero delle persone a rischio diretto secondo i parametri del DPCM 28/05/2015 e s.m.i. e le circolari dell'ARTA al riguardo, nella predetta nota richiamate. Inoltre nella cartella «G» di tutti i progetti trasmessi al Dipartimento per la partecipazione all'avviso in oggetto, come richiesto dal Bando, venivano inseriti – tra l'altro – la scheda Rendis di ogni progetto e gli «obiettivi di progetto». Si tratta di documenti riportanti le stime delle persone a rischio diretto, determinate secondo le metodologie DPCM 28/05/2015 e s.m.i. nonché in aderenza alle specifiche circolari ARTA. Veniva anche riportato, per ciascun progetto, la «riduzione delle persone a rischio». A fronte della documentazione prodotta da questa Amministrazione e nonostante la «validazione» compiuta dal Servizio 2 dell'ARTA, la Commissione di valutazione, per i progetti i cui Id richiamati e sotto meglio individuati, non ha attribuito, inspiegabilmente ed illegittimamente, alcun punteggio (o meglio attribuiva punteggio zero) per le voci: «1) Persone a rischio diretto (punteggio massimo 60); 2) Riduzione persone a rischio (punteggio massimo 60)». Non venivano inoltre attribuiti alcuni altri punteggi di cui meglio si dirà nel seguito con specifico riferimento ad ogni singola operazione (ID). In particolare e con specifico riferimento alle istanze ed ai progetti erroneamente valutati si deduce quanto segue:

II.1.1.a.= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 22 – (codice Rendis 19IR684/G1) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione pari a 746 (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019) a cui corrisponde il punteggio pesato di 30 punti. Lo stesso valore (746 persone) risulta

dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 30 punti. La quantificazione del danno economico è riportata sia negli obiettivi di progetto che nella scheda Rendis (validata), pertanto il punteggio spettante corrisponde a 10 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 70 punti, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 163,30 punti. **II.1.1.b.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 23 – (codice Rendis 19IRE90/G1) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione (v. allegato 1 alla istanza di riesame del 02.08.2019) pari a 282 a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Lo stesso valore (282 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Il progetto, come risulta dalla documentazione prodotta nonché dalla scheda Rendis e obiettivi di progetto risulta essere un completamento di intervento (codice Rendis 19IRC75/G1) già parzialmente finanziato con il Patto di Messina, pertanto il punteggio spettante corrisponde a 10 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 55 punti, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 148,30 punti. **II.1.1.c.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 25 – (codice Rendis 19IR006/G3) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione comprese tra 100 e 499 a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Lo stesso valore (tra 100 e 499 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 45 punti, in aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 134,07 punti. **II.1.1.d.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 26 – (codice Rendis 19IR674/G1) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione pari a 50 a cui corrisponde il punteggio pesato di 15 punti. Lo stesso valore (50 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 15 punti. La quantificazione del danno economico è riportata sia negli obiettivi di progetto che nella scheda Rendis (validata), pertanto il punteggio spettante corrisponde a 10 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 40 punti, in aggiunta a quello di 75,80 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 115,80 punti. **II.1.1.e.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 27 – (codice Rendis 19IR009/G3) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione pari a 896 a cui corrisponde il punteggio pesato di 30 punti. Lo stesso valore (896 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 30 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 60 punti, in aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 149,07 punti. **II.1.1.f.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 28 – (codice Rendis 19IR676/G1) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione pari a 277 a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Lo stesso valore (277 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 45 punti, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 138,30 punti. **II.1.1.g.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 30 – (codice Rendis 19IR494/G1) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione pari a 117 a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Lo stesso valore (117 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 45 punti, in aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 134,07 punti. **II.1.1.h.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 32 – (codice Rendis 19IRC77/G1-19IR671/G1) le persone a rischio diretto

risultano essere dalla validazione pari a 163 a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Lo stesso valore (163 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 45 punti, in aggiunta a quello di 81,60 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 126,60 punti. **II.1.1.i.**= Con riferimento al progetto distinto con **ID n. 33** – (codice Rendis 19IR273/G1) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione pari a 70 a cui corrisponde il punteggio pesato di 15 punti. Lo stesso valore (70 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 15 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 30 punti, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 123,30 punti. **II.1.1.l.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 34 – (codice Rendis 19IRC80/G1) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione pari a 134 a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Lo stesso valore (134 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 22,50 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 45 punti, in aggiunta a quello di 78,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 123,30 punti. **II.1.1.m.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 37 – (codice Rendis 19IRC81/G1) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione pari tra 1000 e 4999 a cui corrisponde il punteggio pesato di 37,50 punti. Lo stesso valore (tra 1000 e 4999 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 37,50 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 75 punti, in aggiunta a quello di 89,07 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 164,07 punti. **II.1.1.n.**= Con riferimento al progetto distinto con ID ID n. 39 - (codice Rendis 19IR516/G1) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione pari a 2000 a cui corrisponde il punteggio pesato di 37,50 punti. Lo stesso valore (2000 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 37,50 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 75 punti, in aggiunta a quello di 96,60 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 171,60 punti. **II.1.1.o.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 40 — (codice Rendis 19IR517/G1) le persone a rischio diretto risultano essere dalla validazione pari a 2000 a cui corrisponde il punteggio pesato di 37,50 punti. Lo stesso valore (2000 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 37,50 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 75 punti, in aggiunta a quello di 96,60 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 171,60 punti. **II.1.1.p.**= Con riferimento al progetto distinto con ID n. 44 – (codice Rendis 19IR008/G3) le persone a rischio diretto risultano essere dalla Scheda Rendis (cartella G) così come validata con nota prot. n. 59404 del 27.09.2018 del Servizio 2 dell'ARTA pari a 1508 persone a cui corrisponde il punteggio pesato di 37,50 punti. Lo stesso valore (1508 persone) risulta dalla scheda Rendis ed obiettivi di progetto (cartella G) per la riduzione delle persone a rischio a cui corrisponde il punteggio pesato di 37,50 punti. Pertanto, si chiede l'attribuzione, per il progetto in esame, dei punteggi erroneamente non assegnati per complessivi 75 punti, in aggiunta a quello di 93,30 riportato nella relativa scheda di valutazione, per un totale di 168,30 punti.

II.2.= Alla luce delle superiori censure, dunque è evidente la illegittimità dell'operato della Commissione, fatto proprio dal D.D.G. impugnato, che ha ignorato parametri oggettivi peraltro inconfutabili in quanto oggetto di validazione da parte dello stesso Assessorato intimato. La corretta attribuzione dei punteggi, come sopra specificata, avrebbe consentito ai progetti di classificarsi nelle prime posizioni della graduatoria.

Sunto dei motivi proposti con il ricorso per motivi aggiunti

I – CON RIFERIMENTO AI PROGETTI NON AMMESSI A FINANZIAMENTO ED INCLUSI NELL'ALLEGATO B

1.= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI. ECCESSO DI POTERE PER INCOMPETENZA, CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CARENZA E/O ASSOLUTA INCONGRUENZA DELLA MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA.

Gli atti impugnati sono illegittimi nella parte in cui hanno ritenuto inammissibili, includendoli nell'allegato Elenco delle operazioni non ammesse a finanziamento (Mitigazione Rischio Idrogeologico e Erosione Costiera) - Allegato B – i progetti identificati con le 24, 31, 35, 36, 39, 41, 42, 43. Si tratta del medesimo motivo articolato con il ricorso principale sopra richiamato cui per brevità si rinvia. Nei motivi aggiunti è stato altresì dedotto che a nulla possono rilevare le affermazioni contenute sul punto nella inammissibile ed irrituale nota prot. 72713 del 06.11.2019. Le inammissibili e postume argomentazioni della stessa sul punto debbono essere censurate precisando ulteriormente quanto segue. L'Amministrazione intimata omette di considerare che il D.P.C.M. 28.05.2015 (espressamente richiamato nell'avviso pubblico come requisito di ammissione a finanziamento) - come da intesa con le Regioni espressa nella Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome ed ai sensi dell'art. 10 e 11 del D.L. n. 91/2014 - contiene la «*Individuazione dei criteri e delle modalità per stabilire le priorità di attribuzione delle risorse agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico*». L'art. 2 del citato D.P.C.M. prescrive in maniera chiara ed inequivocabile che: «*Le richieste di finanziamento per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico dovranno essere inserite nella piattaforma ReNDiS-web (Repertorio Nazionale degli interventi per la Difesa Suolo) a cura delle Regioni e province Autonome o dei soggetti dalle stesse accreditati. Per ogni istanza di finanziamento andranno fornite, secondo il principio della massima completezza e rigore, i dati e le informazioni tecnico-amministrative richieste dal form di caricamento, di seguito denominato “scheda istruttoria”, appositamente predisposto e dovrà essere eseguito l'upload dei file relativi ai progetti approvati in linea tecnica, specificandone il livello di progettazione effettivamente raggiunto al momento del caricamento (preliminare - definitivo - esecutivo) o degli studi di fattibilità relativi ai soli interventi il cui importo è uguale o superiore a 20 milioni di euro. La Regione, al termine dell'inserimento dei dati, delle informazioni e dei documenti richiesti, dovrà “validare” la scheda per consentire la sua presa in carico da parte del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*». La “validazione” consiste nell'atto conclusivo compiuto dalla Regione che certifica la validità dei dati comunicati all'atto della compilazione e caricamento on line nel sistema ReNDiS-web di ciascuna “scheda per proposta interventi”». L'art. 4.1 del D.P.C.M. ult. cit. stabilisce inoltre quanto segue: «*La “coerenza con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico” si ritiene sussistente allorché, dall'esame dei contenuti degli elaborati tecnici e/o delle relazioni tecniche allegate, risulti che l'intervento oggetto della proposta di finanziamento sia congruo e funzionalmente collegato alla finalità di mitigazione del rischio idrogeologico dei Piani per l'assetto idrogeologico, delle mappe di pericolosità e del rischio alluvioni e dei Piani di gestione delle alluvioni, oltre che alla riduzione del rischio di aree colpite da eventi calamitosi recenti, come meglio specificato al successivo paragrafo 4.1.1.* ». Come più volte ribadito, l'avviso pubblico prevedeva esplicitamente, all'art. 4.4 comma 3 lett. c, quale requisito di ammissibilità dei progetti, tra l'altro, la Validazione dell'intervento da parte della Regione (Dipartimento Regionale dell'Ambiente) o altro soggetto competente secondo le procedure stabilite nel DPCM 28.05.2015 e s.m.i., (adeguatezza progettuale e coerenza con la finalità di mitigazione del rischio idrogeologico). In relazione a detto specifico requisito, tutti i progetti e le relative domande di partecipazione all'avviso in oggetto, presentate dal Comune di Messina, risultano «*validati*» dal Servizio 2 del Dipartimento Regionale dell'Ambiente che ha provveduto ad effettuare ogni verifica in ordine alla adeguatezza dei progetti secondo le procedure stabilite nel D.P.C.M. 28.05.2015 e s.m.i. e le finalità di mitigazione del rischio idrogeologico.

I.1.2.= Anche nei motivi aggiunti sono stati riproposti, senza recedere dalla superiore censura, con

specifico riferimento ai generici motivi di esclusione, ed alle successive deduzioni prodotte dall'Amministrazione intimata, i motivi già proposti con il ricorso principale e sopra richiamati sub. **I.1.2.a.**= (con la integrazione con la quale è stato dedotto che i progetti presentati dal Comune di Messina ed illegittimamente esclusi dalla Commissione di Valutazione fanno riferimento – come esplicitato nelle relazioni tecniche agli specifici studi sulla valutazione della pericolosità idraulica eseguiti dall'Università degli Studi di Messina – Dipartimento di Ingegneria Civile con sofisticati rilievi e verifiche idrauliche), **I.1.2.b.**= (con la integrazione con la quale è stato dedotto sullo specifico motivo al punto 7 della relazione prot. n. 72713 del 6.11.2019, che l'Amministrazione intimata ammette (con dichiarazione chiaramente con effetti confessori) che effettivamente i progetti con ID 35 e 36 non potevano essere esclusi perché in quota parte finanziati a valere su altre risorse pubbliche - Patto per il Sud - ma asserisce, con motivazione postuma differente ed inammissibile, che l'esclusione sarebbe stata determinata dalla mancanza dell'elemento tecnico-finanziario (!), che non avrebbe consentito, sia pure nell'ambito dello stesso progetto, di «capire» la quota parte richiesta a finanziamento del PO FESR e la quota parte cofinanziata), **I.1.2.c.**= (con la integrazione con la quale è stato dedotto che sul punto non può cogliere nel segno quanto inammissibilmente dedotto dall'Amministrazione intimata al punto 8 della relazione prot. n. 72713 del 6.11.2019, in cui si sostiene che il progetto identificato con ID 31 avrebbe potuto essere ammesso in quanto le finalità del progetto riguardano anche la necessità di decongestionare il traffico viario).

I.1.2.d.= Infine nel D.D.G. impugnato con i motivi aggiunti il progetto Id 39, in una prima fase ammesso nel D.D.G. impugnato con il ricorso principale è stato improvvisamente ritenuta non ammissibile per «*Mancato rispetto agli obblighi di monitoraggio ex art. 21, comma 1 a), L.R. n. 8/2017*». Contrariamente a quanto sostenuto dalla amministrazione intimata, con atto privo di documentata attestazione di quanto sostenuto ed adottato in violazione del principio di partecipazione alla procedura ed all'istruttoria della stessa, pere prevista dal bando (con la possibilità di potere chiedere la revoca dei provvedimenti adottati in via transitoria), il progetto relativo ai «*Lavori urgenti di salpamento e rifioritura delle barriere frangiflutti esistenti lungo il litorale ionico del Comune di Messina*» risulta regolarmente e formalmente monitorato da parte del Comune ricorrente, e, pertanto, non si riesce a comprendere come lo stesso sia stato inopinatamente ed apoditticamente escluso. Peraltro detto progetto ove ammesso e correttamente valutato sotto il profilo dei punteggi per i motivi fatti valere nel ricorso principale avrebbe totalizzato il punteggio di 171,60 punti.

II – CON RIFERIMENTO AI PROGETTI RITENUTI AMMISSIBILI MA NON AMMESSI A FINANZIAMENTO PER CARENZA DI FONDI ED INCLUSI NELL'ALLEGATO A1

II.1.= VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI BENEFICIARI E DEI PUNTEGGI PREDETERMINATI NELLO STESSO ED IN PARTICOLARE DEL PUNTO 4.5 DELL'AVVISO. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI CARENZA DI ISTRUTTORIA, SVIAMENTO, CARENZA E/O ASSOLUTA INCONGRUENZA DELLA MOTIVAZIONE, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA.

Con il motivo del ricorso per motivi aggiunti è stato sostanzialmente riproposto il medesimo motivo proposto con il ricorso principale sopra richiamati, cui per brevità si rinvia.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEI DANNI

Con il ricorso per motivi aggiunti il Comune di Messina, nella non temuta ipotesi di mancata ammissione e rettifica della graduatoria con contestuale assegnazione ed erogazione dei finanziamenti richiesti e quindi del ristoro in forma specifica mediante la erogazione dei chiesti finanziamenti, ha formulato domanda di risarcimento danni per equivalente pecuniario per il danno derivante dalla mancata reintegrazione in forma specifica del danno subito, con la conseguenziale condanna delle Amministrazioni Regionali intimare al pagamento di quanto risulterà dovuto a titolo risarcitorio.

STATO DEL PROCEDIMENTO

Il ricorso è pendente dinanzi al Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia – sede di Palermo, reca il n. 2731/2019 R.G. ed è stato affidato alla quinta sezione interna del Tribunale. Non è stata

ancora fissata udienza di discussione di merito. Si possono acquisire informazioni sullo stato del ricorso e della procedura collegandosi al sito istituzionale www.giustiziaamministrativa.it ed anche alla pagina <https://www.giustiziaamministrativa.it/ricorsi-tar-palermo> inserendo il numero 2731 e l'anno 2019.

PUBBLICAZIONE

Il presente sunto è pubblicato per la durata di trenta (30) giorni, sui siti web istituzionali del PO FESR Sicilia 2014-2020 www.euroinfosicilia.it (<https://www.euroinfosicilia.it/po-fesr-sicilia2014-2020/>) e del Dipartimento regionale dell'ambiente (https://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_POR-TALE/PIR_LaStrutturaRegionale/PIR_Assessoratoregionaledelterritorioedellambiente/PIR_Dip-TerritorioAmbiente/PIR_Areetematiche/PIR_AltriContenuti/PIR_POFesr_2014_2020).

Unitamente al presente sunto sono pubblicati:

- l'avviso;
- la copia dell'ordinanza presidenziale n. 256/2024 del 28.05.2024 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sede di Palermo, Sezione interna quinta, ricavata dall'avviso di segreteria;
- il ricorso principale;
- il ricorso per motivi aggiunti;
- l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie provvisorie di che trattasi approvate con d.d.g. n. 478 del 14 giugno 2019;
- l'indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nelle graduatorie definitive di che trattasi approvate con d.d.g. n. 869 del 29 ottobre 2019;
- il d.d.g. n. 478 del 14 giugno 2019;
- il d.d.g. n. 869 del 29 ottobre 2019.

Messina 30 maggio 2024.

(Avv. Carmelo Moschella)